

Relazione illustrativa del Commissario Straordinario della Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani sul Progetto di Fusione ex art. 2501-quinquies del Codice Civile.

Signori Soci,

sarete convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito al Progetto di fusione per incorporazione della BCC San Biagio Platani, della BCC San Giuseppe di Mussomeli e della BCC Don Stella di Resuttano nella BCC G. Toniolo di San Cataldo.

Il Commissario Straordinario della Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani d'intesa con gli Organi sociali della Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo, della Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe" di Mussomeli, e della Banca di Credito Cooperativo "Don Stella" di Resuttano, ai sensi dell'art. 2501 - quinquies Codice Civile, ha redatto la presente Relazione al Progetto di fusione predisposto a norma dell'art. 2501 - ter Codice Civile.

Il Commissario Straordinario, con la presente relazione, redatta a norma dell'art. 2501 – quinquies Codice Civile intende illustrare e motivare sotto il profilo strategico, giuridico ed economico il progetto di fusione, indicando i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni nella misura indicata nel progetto.

Aspetti strategici

La Fusione interessa quattro Banche di Credito Cooperativo, che condividono gli stessi valori, principi ispiratori ed obiettivi strategici, e che hanno deciso di integrarsi al fine di supportare al meglio l'economia del territorio e di sviluppare ulteriormente la qualità del servizio verso i propri soci e clienti. Si tratta di istituti di credito che operano su di un territorio attiguo, che presenta limitate sovrapposizioni e che annovera clientela e soci per alcuni aspetti complementari.

Le quattro Banche di Credito Cooperativo sono portatrici di un patrimonio di storia, di cultura bancaria e di esperienza rilevanti per l'area nella quale sono insediate ed operano. La nuova Banca nasce dal desiderio di trarre forti sinergie da ognuna BCC che le consentiranno di affrontare:

- un mercato finanziario che è e sarà molto più competitivo e sfidante;
- le nuove opportunità offerte dall'innovazione tecnologica;
- le nuove normative, in particolare quelle secondarie emanate dalla capogruppo, ad alto impatto organizzativo.

In tal senso, le ragioni economiche/organizzative che hanno indotto il Commissario Straordinario ad elaborare il progetto di fusione si collocano tra l'altro:

- nella creazione di una BCC di riferimento nel territorio che, anche in futuro, possa rappresentare un intermediario creditizio efficiente, potenzialmente aggregante per future operazioni nell'ambito del Gruppo bancario Cooperativo Iccrea;
- nella possibilità di generare significative economie nella struttura dei costi;
- nella valorizzazione delle best practices interne al fine di incrementare l'efficacia della rete commerciale;
- nella ottimizzazione della zona di competenza territoriale e accelerazione dei progetti di espansione;
- nella creazione di maggiori opportunità di sfruttare le sinergie interne al Gruppo.

La maggiore dimensione, nell'attuale contesto competitivo e regolamentare, pur rimanendo circoscritta in un preciso ambito territoriale, rappresenta un elemento essenziale per continuare a generare valore, grazie ad economie di scala e di scopo, tali da consentire una maggiore produttività e destinare maggiori risorse allo sviluppo commerciale.

Aspetti giuridici dell'operazione

L'aggregazione tra la BCC di San Biagio Platani, la BCC San Giuseppe di Mussomeli, la BCC Don Stella di Resuttano e la BCC G. Toniolo di San Cataldo sarà realizzata mediante incorporazione della prime tre nella BCC G. Toniolo di San Cataldo.

All'operazione sono applicabili le disposizioni degli articoli da 2501 a 2505 – quater del Codice Civile.

L'incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'atto, succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alle società incorporate.

Ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), per effetto della fusione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle

società partecipanti alla fusione, conserveranno la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della società Incorporante.

Ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis secondo comma del codice civile, a partire dall'ultima delle iscrizioni nei registri delle imprese dell'atto di fusione, ovvero dall'eventuale data successiva stabilita nell'atto di fusione.

Ai fini contabili, le attività e passività della società Incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a far data dal 1° ottobre 2020 rispetto alla situazione di chiusura del 30 settembre 2020. Per la BCC di San Biagio Platani, tale data corrisponde alla data di chiusura del Bilancio derivante dall'Amministrazione Straordinaria. Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172, nono comma, del DPR 917/1986.

Aspetti contabili dell'operazione

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, come è noto la BCC di San Biagio Platani, la BCC San Giuseppe di Mussomeli e la BCC Don Stella di Resuttano (società incorporate) e la BCC G. Toniolo di San Cataldo (società incorporante) hanno adottato a partire dall'esercizio 2006 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.

Come sopra specificato, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501 – ter, comma 1, n. 6 del Codice Civile, le operazioni effettuate dalle società Incorporate – BCC San Biagio Platani, BCC San Giuseppe di Mussomeli e BCC Don Stella di Resuttano - saranno imputate al bilancio dell'incorporante, Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo (Caltanissetta) - Società Cooperativa, a decorrere dal 1° ottobre 2020. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

Trattandosi di quattro Banche di Credito Cooperativo affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il trattamento contabile applicabile alla presente operazione di fusione è quello proprio di un'aggregazione aziendale di entità sotto comune controllo (*business combination under common control – BCUCC -*), ovvero di un'aggregazione in cui tutte le entità o le attività aziendali partecipanti sono controllate dalla stessa parte o parti sia prima sia dopo l'aggregazione e nella quale tale controllo non è transitorio.

Dette operazioni di BCUCC sono escluse dall'ambito di obbligatoria applicazione del Principio contabile Internazionale IFRS 3. Conseguentemente, si ritiene corretto applicare al caso in specie, trattandosi di fusione di quattro società appartenenti allo stesso gruppo di controllo ma non legate da un rapporto partecipativo diretto, **il principio della continuità dei valori**. In tale contesto, nel bilancio separato della società risultante dalla fusione, i valori delle attività e delle passività della banca incorporata sono riflessi ai valori di libro che avevano nella contabilità aziendale prima dell'operazione e l'inclusione dei costi e dei ricavi della banca incorporata decorre dalla data di efficacia reale della fusione.

Aspetti tributari dell'operazione

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta. Infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, la fusione non determina il realizzo di proventi o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti coinvolti (Incorporata, Incorporante ed anche azionisti). In particolare, in capo alle Banche incorporate il trasferimento del loro patrimonio all'incorporante non darà luogo al realizzo dei plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività.

Modifiche statutarie

Statuto della Banca incorporante post Fusione

Dal momento che si produrranno gli effetti civili della Fusione, la Banca incorporante sarà regolata dalle norme dello Statuto, il cui testo viene allegato al presente documento (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del progetto di fusione.

Accordi istituzionali intercorsi tra i Consigli di Amministrazione delle Banche partecipanti alla fusione

I Consigli di Amministrazione delle Banche partecipanti alla Fusione hanno assunto i seguenti accordi istituzionali.

Lo Statuto della Banca incorporante conterrà una norma transitoria atta a disciplinare la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sia per il mandato in corso al momento della

decorrenza giuridica della fusione, con scadenza 2022, sia per i due immediatamente successivi, con scadenza 2028. In particolare:

- il numero dei componenti il CdA della Banca incorporante passa da nove a undici; di questi, un componente sarà proveniente dalla base sociale della BCC “San Giuseppe” di Mussomeli ed un componente sarà proveniente dalla base sociale della BCC “Don Stella” di Resuttano; per il mandato in corso al momento della decorrenza giuridica della fusione l’integrazione di tali esponenti avverrà da parte della Banca incorporante;
- il componente espressione della BCC di San Biagio Platani, stante la procedura in corso di amministrazione straordinaria, sarà cooptato nel consiglio entro sei mesi dalla data di efficacia della fusione;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Cda e i rimanenti amministratori saranno espressione della BCC Toniolo di San Cataldo;
- il numero dei componenti il Comitato Esecutivo della Banca incorporante rimane invariato a cinque; di questi, un componente, al quale sarà anche conferito l’incarico di Vice Presidente dell’organo de quo, sarà proveniente dalla base sociale della BCC “San Giuseppe” di Mussomeli; gli altri componenti saranno provenienti dalla base sociale della BCC “G. Toniolo” di San Cataldo;
- all’attuale Presidente della BCC “San Giuseppe” di Mussomeli sarà conferito il titolo di “Presidente Onorario” ai sensi dello Statuto della BCC incorporante.

A tal fine nelle assemblee di rinnovo degli organi sociali della banca incorporante del 2023 e del 2026 i soci di ciascuna banca incorporata (iscritti nel libro soci il giorno di efficacia della fusione) saranno chiamati ad eleggere esclusivamente il nominativo del socio espressione della propria base sociale: la base sociale della ex BCC “San Giuseppe” di Mussomeli eleggerà il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della BCC “G. Toniolo” di San Cataldo, così egualmente i soci della ex BCC “Don Stella” di Resuttano (un amministratore) e della ex BCC San Biagio Platani (un amministratore). I soci della BCC “G. Toniolo” saranno chiamati ad eleggere i propri otto amministratori in seno al Consiglio di Amministrazione e tra questi il Presidente ed il Vice Presidente, nonché il Presidente del Collegio sindacale, i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti.

Dal momento che si produrranno gli effetti civili della fusione, la Direzione Generale della Banca resterà affidata alla Banca aggregante.

Data di riferimento delle situazioni patrimoniali

La Fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle quattro Banche alla data del 31 dicembre 2019 oppure - se fosse necessario per rispettare la previsione dell’art. 2501-quater, 1° comma, c.c. - del 31 marzo 2020 o del 30 giugno 2020.

Rapporto di cambio delle azioni

Nella determinazione del rapporto di cambio delle azioni ci si attiene tassativamente alle disposizioni contenute negli statuti delle quattro Banche, a norma dei quali:

- le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della Banca (art. 15 dello statuto delle quattro Banche);
- in caso di scioglimento della Banca, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione viene devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, L. 31.1.1992, n. 59), con le modalità previste dalla legge (art. 51 dello statuto delle quattro Banche);
- in caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota sociale viene effettuata per un importo che non può mai essere superiore all’ammontare versato e all’eventuale sovrapprezzo, restando esclusa ogni pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito (art. 15 dello statuto delle quattro Banche).

Si evidenzia, inoltre, che la Banca incorporante non possiede, neppure per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, azioni delle Banche incorporate, le quali, a loro volta, non possiedono, neanche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, azioni della Banca incorporante.

Premesso che il capitale sociale della Banca incorporante è costituito da azioni del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna e che il capitale sociale delle Banche incorporate è costituito rispettivamente da azioni del valore nominale di:

- Euro 5,16 ciascuna per la BCC “San Giuseppe” di Mussomeli

- Euro 5,16 ciascuna per la BCC San Biagio Platani
 - Euro 2,58 ciascuna per la BCC "Don Stella" di Resuttano
- tanto premesso, il rapporto di cambio delle azioni delle quattro società cooperative viene determinato alla pari, senza alcun riferimento all'entità relativa ai netti patrimoniali delle società stesse e senza, quindi, riconoscere alcun conguaglio in denaro. In particolare, viene riconosciuto il seguente rapporto di cambio:
- ai soci della Banca incorporante per n. 1 (una) azione posseduta sarà assegnata n. 1 (una) azione della Banca risultante dalla Fusione;
 - ai soci della incorporata BCC "San Giuseppe" di Mussomeli Banca per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 2 (due) azioni della Banca risultante dalla Fusione;
 - ai soci della incorporata BCC San Biagio Platani per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 2 (due) azioni della Banca risultante dalla Fusione;
 - ai soci della incorporata BCC "Don Stella" di Resuttano per n. 1 (una) azione posseduta sarà assegnata n. 1 (una) azione della Banca risultante dalla Fusione.

Nella Relazione dell'Esperto sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni redatta ai sensi dell'art. 2501-sexies consegnata alla Banca, il Dott. Giannuzzi Francesco, esperto comune incaricato dalle quattro Banche, esaminata la documentazione ed indicato il metodo seguito per la determinazione del rapporto di cambio, ha attestato la congruità del rapporto di cambio indicato nel Progetto di Fusione e riportato nel precedente paragrafo.

Esclusione di trattamenti differenziati

Con riferimento ai punti 7) e 8) del primo comma dell'art. 2501-ter cod. civ., si precisa che, non esistendo particolari categorie di soci, resta escluso qualsiasi trattamento differenziato da riservarsi a questi ultimi né vengono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle Banche partecipanti alla Fusione.

Approvato con delibera del Commissario Straordinario in data 28/07/2020

Perugia, li 28.07.2020

Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani
Il Commissario Straordinario
Dr. Claudio Giombini

